

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord

Piazza Trieste e Trento - 81031 Aversa (CE) - 081/9794111 prot.procura.napolinord@giustiziacert.it

Seg. Proc. n. 1078/18

Oggetto: modifica all'ordine di servizio prot. N. 1487/15 avente ad oggetto " modifica all'ordine di servizio 809/15 relativo alla legge 10 novembre 2014 n. 162 – Negoziazione assistita – linee guida in materia di separazione, scioglimento del matrimonio, divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".

Il Procuratore della Repubblica

Visto il proprio provvedimento prot. n. 809/15 avente ad oggetto "Legge 10 Novembre 2014 n. 162 – Negoziazione assistita – Linee guida in materia di separazione, scioglimento del matrimonio, divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

Letta la circolare del Dipartimento Affari Giustizia del 29 Luglio 2015 n. 11198 avente ad oggetto "Art. 6, comma 2, della legge 10 Novembre 2014 n. 162"; Visto il proprio provvedimento o.s. prot. n. 1487/15 avente ad oggetto "Modifica all'ordine di servizio 809/15 relativo alla legge 10 novembre 2014 n. 162 – Negoziazione assistita – linee guida in materia di separazione, scioglimento del matrimonio, divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

Visto il provvedimento del 21.6.18, pubblicato sul foglio di informazione della Direzione generale della giustizia civile n. 2 del 2018 comunicato con nota della Direzione Giustizia Civile del 22.5.18 prot.n. 102628.U ed avente ad oggetto "La negoziazione assistita – provvedimento del Pm emesso in calce – effetti";

considerato che, sulla base nota integrativa su indicata, nel caso in cui il provvedimento di nullaosta ovvero autorizzazione non sia emesso in calce all'accordo sottoscritto dai coniugi/genitori, l'originale del provvedimento deve essere conservato dalla segreteria dell'Ufficio requirente che provvederà a consegnare all'avvocato due copie autentiche del provvedimento del Procuratore per consentire la trasmissione all'Ufficiale di stato civile;

considerato, pertanto, di dover disporre che l'originale del provvedimento del Pm, qualora non emesso in calce all'accordo sottoscritto, debba essere conservato dalla segreteria dell'Ufficio Affari Civile che provvederà a trasmettere all'avvocato due copie autentiche del provvedimento;

DISPONE

Il punto D) dell'ordine di servizio pot. n. 809/15, così come modificato dall'ordine di servizio 1487/15, è così modificato:

D) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PM

Il Pubblico Ministero, sussistendone le condizioni, provvederà a rilasciare nel più breve tempo possibile il nullaosta o ad autorizzare l'accordo. Dell'emissione del provvedimento del PM verrà dato dalla Segreteria tempestivo avviso agli avvocati delle parti.

La Segreteria, qualora il provvedimento di nullaosta o autorizzazione non venga emesso in calce all'accordo sottoscritto dai coniugi/genitori, provvederà a conservare nell'archivio corrente il provvedimento in originale che, pertanto, rimarrà agli atti dell'Ufficio ed a consegnare all'avvocato che ha esibito l'accordo due copie autentiche del provvedimento ai fini della tempestiva trasmissione all'Ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 2014 n. 162.

Si comunichi ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratore, al Dirigente amministrativo.

Si trasmetta in copia al Sig.re Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Napoli Nord. Aversa, 12.6.18

Il Procuratore della Repubblica

Francesco Greco /